



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 32 del 18/06/2010 -
Determinazione nr. 1522 del 21/06/2010

OGGETTO: Società BOZ SEI S.r.l. di San Vito al Tagliamento. Voltura dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti sito in via Zuccherificio n. 25, a San Vito al Tagliamento.

IL TECNICO AMBIENTALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

RICHIAMATA la nota della Direzione Centrale dell'Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, protocollo n. ALP 1-8-9/23842/E/28/156 del 21.07.2006, pervenuta il 26.07.2006, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 50639 del 27.07.2006, con la quale si chiarisce che: "*... nelle more dell'adeguamento della normativa regionale alle disposizioni del D. Lgs. 152/06, le procedure autorizzative e le competenze amministrative trasferite alle province (ed ai comuni) rispettivamente con la L.R. 30/1987 e con il D.P.G.R. 1/1998, ... sono attualmente applicabili e, ad avviso della scrivente Direzione, non necessitano di alcun atto normativo di conferma.*";

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante, tra l'altro, norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO il Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "*Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*";

VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 209 "*Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili*" e s.m.i.;

VISTA la Legge 18 aprile 2005 n. 62 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea. Legge comunitaria 2004*";

VISTI il "*Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario*" approvato con D.P.Reg. n. 226/Pres. del 30 giugno 2004 e il relativo Programma attuativo provinciale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1312 del 15.06.2006;

PREMESSO che attualmente la Società BOZ CARTA S.n.c. di San Vito al Tagliamento gestisce in via Zuccherificio n. 25 a San Vito al Tagliamento, Zona Artigianale, un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti urbani provenienti da raccolte differenziate (frazione secca), di rifiuti speciali assimilabili agli urbani (frazione secca), di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali metallici ferrosi e non ferrosi, e di rifiuti speciali pericolosi costituiti da apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC e HFC;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi all'impianto:

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 272 del 08.11.2001 di approvazione e autorizzazione alla realizzazione del progetto di variante che prevede l'ampliamento e riorganizzazione di tutte le attività svolte in regime autorizzato nel medesimo comprensorio industriale;
- Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 193 del 08.11.2001 e n. 275 del 23.10.2003 di parziale modifica ed integrazione della Deliberazione n. 272/2001;
- Determinazione del Dirigente Tutela Ambientale Provincia di Pordenone n. 789 del 17.05.2002 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 183 del 14.07.2005 di approvazione progetto di variante non sostanziale ed autorizzazione alla realizzazione di opere;
- Determinazione del Dirigente Tutela Ambientale Provincia di Pordenone n. 1841 del 28.08.2006 di adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 151/05 in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- Determinazione del Dirigente Tutela Ambientale Provincia di Pordenone n. 2362 del 07.11.2006 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 292 del 23.22.2006 di proroga termine inizio lavori di cui alla Deliberazione di G.P. n. 183/2005;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 134 del 14.06.2007 di approvazione progetto di variante non sostanziale riguardante la sostituzione e spostamento della pressa;
- Determinazione del Dirigente Tutela Ambientale Provincia di Pordenone n. 1456 del 09.07.2007 di aggiornamento dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 306 del 28.12.2007 di approvazione progetto di variante non sostanziale riguardante la pavimentazione della tettoia per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;

RICHIAMATA la nota della Società BOZ SEI S.r.l. del 01.02.2010, assunta al protocollo n. 12129 del 09.02.2010 con la quale comunica, che la Società BOZ CARTA s.n.c. con Atto Notarile si è trasformata nella Società BOZ SEI S.r.l. e pertanto, chiede la voltura delle autorizzazioni in essere;

DATO ATTO che allegati alla predetta domanda è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Atto Notarile redatto dal dott. Giovanni Pascatti il 29.01.2010 con n. 149.263 di repertorio;
- dichiarazioni sostitutive di atto notorio dei legali rappresentanti della Società BOZ SEI S.r.l. attestanti il possesso dei requisiti soggettivi e che la società non rientra nelle previsioni di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575;della società;

RICHIAMATA la nota del Settore Tutela Ambientale di questa Provincia, protocollo 17082 del 22.02.2010, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo di voltura dell'autorizzazione relativa alla gestione dell'impianto di che trattasi;

DATO ATTO che la Società BOZ CARTA s.r.l. ha costituito la garanzia finanziaria di € 160.341, 27 relativa all'impianto in argomento, la titolarità della stessa dovrà essere trasferita alla Società BOZ SEI S.r.l.;

VISTA la successiva nota della Società BOZ CARTA S.r.l. del 02.04.2010, pervenuta il 07.04.2010 ed assunta al protocollo n. 33439 del 08.04.2010, con la quale specifica che nell'impianto in parola, con riferimento agli allegati B e C del D. Lgs. 152/06, vengono svolte le attività di R3-R4-R5-R13-D15;

RITENUTO di poter accogliere l'istanza della Società BOZ SEI S.r.l. di San Vito al Tagliamento procedendo alla volturazione dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti sito in via Zuccherificio n. 25 a San Vito al Tagliamento di cui alla Determinazione Dirigenziale del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 1456 del 09.07.2007;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 12/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché le Determinazioni Dirigenziali n. 628 del 21.03.2007 e n. 4 del 05.01.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, che costituiscono parte integrante del dispositivo, la Società BOZ SEI S.r.l. con sede a San Vito al Tagliamento, via Zuccherificio n. 25/A è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06, alla gestione di un centro di stoccaggio, preselezione, selezione, cernita e condizionamento volumetrico della frazione secca dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, della frazione secca dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili e assimilati agli urbani, di rifiuti speciali pericolosi costituiti da apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC, per le attività di R3-R4-R5-R13-D15 di cui agli allegati B e C del D. Lgs. 152/06, cui progetto è stato approvato con la Deliberazione di G.P. n. 272 del 08.11.2001 e successivamente integrato e modificato con le Deliberazioni di G.P. n. 183 del 14.07.2005 e n. 292 del 23.11.2006, con la D.D. n. 1841 del 28.08.2006, e con la Deliberazione di G.P. n. 134 del 14.06.2007.
2. Presso l'impianto di cui al precedente punto 1), avente capacità operativa di massimo 80 Mg al giorno di rifiuti, una potenzialità massima annua di 17.600 Mg e una capacità di stoccaggio non superiore a 250 Mg di rifiuti speciali non pericolosi e di 665 m³ di rifiuti speciali pericolosi, e possono essere conferiti i rifiuti di cui al seguente elenco:

CER	Definizione
PLASTICA	
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
150102	Imballaggi in plastica
160119	Plastica
160122	Componenti non specificati altrimenti
170203	Plastica
191204	Plastica e gomma
200139	Plastica
LEGNO	
030101	Scarti di corteccia e sughero
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
150103	Imballaggi in legno
170201	Legno
191207	Legno, diverso da quello di cui alla voce 191206
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
STRACCI	
040109	Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate
150109	Imballaggi in materia tessile
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202

160122	Componenti non specificati altrimenti
191208	Prodotti tessili
200110	Abbigliamento
200111	Prodotti tessili
VETRO	
160120	Vetro
170202	Vetro
200102	Vetro
150106	Imballaggi in materiali misti
191205	Vetro
150107	Imballaggi in vetro
INERTI	
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
CARTA	
150101	Imballaggi in carta e cartone
150105	Imballaggi in materiali compositi
150106	Imballaggi in materiali misti
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
191201	Carta e cartone
200101	Carta e cartone
MATERIALI FERROSI	
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi
150104	Imballaggi metallici
160117	Metalli ferrosi
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
020110	Rifiuti metallici
170405	Ferro e acciaio
191001	Rifiuti di ferro e acciaio
200140	Metallo
150106	Imballaggi in materiali misti
200140	Metallo
150106	Imballaggi in materiali misti
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
METALLI NON FERROSI	
020110	Rifiuti metallici
100210	Scaglie di laminazione
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
150104	Imballaggi metallici
150105	Imballaggi in materiali compositi
150106	Imballaggi in materiali misti
160118	Metalli non ferrosi

160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170406	Stagno
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
200140	Metallo
RIFIUTI MISTI	
150106	Imballaggi in materiali misti
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211
ELENCO RIFIUTI NON RIENRANTI IN ALCUNA FAMIGLIA OMOGENEA	
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
090108	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
090112	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111
090110	Macchine fotografiche monouso senza batterie
160103	Pneumatici fuori uso
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
200123*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi

1. Di stabilire che per la gestione dell'impianto di cui al precedente punto 1) la Società BOZ SEI S.r.l., dovrà attenersi alle modalità gestionali contenute nel progetto di variante approvato con la Deliberazione di G.P. n. 272 del 08.11.2001 e nella D.D. 1841 del 28.08.2006 ed inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:
- tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente legislazione statale e regionale in materia;
 - corrispondere al Comune di San Vito al Tagliamento l'indennizzo previsto dall'art. 15 del D.P.G.R. 502/91 e s.m.i.;
 - accertare la natura dei rifiuti prima di consentire lo stoccaggio e per ogni abuso il gestore dell'impianto sarà ritenuto direttamente responsabile;
 - vietare il conferimento di rifiuti non compatibili con il presente provvedimento;
 - evitare qualsiasi dispersione di polveri, odori ed emissioni sonore, in conformità della vigente normativa;
 - tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
 - il materiale derivante dalla selezione deve essere inviato, salvo in caso di comprovata impossibilità, ai recuperatori finali attraverso il raccordo ferroviario presente nel comprensorio, detto invio deve essere documentato mediante fornitura di apposito rapporto trimestrale alla Amministrazione Provinciale;
 - deve essere evitato l'arrivo dei mezzi adibiti al conferimento dei rifiuti nell'ora di punta compresa tra le h. 7.00 e le 8.00;
 - in caso di carenza di piantumazione di essenze ad alto fusto sul lato che costeggia la ferrovia, l'altezza dei cumuli dei rifiuti non dovrà superare quella del muro di cinta;

- l'impianto di aspirazione sia mantenuto costantemente in efficienza al fine di garantire un ambiente di lavoro salubre;
 - venga migliorata la gestione complessiva delle aree.
 - trasferire la titolarità della garanzia finanziaria prestata a favore del Comune di San Vito al Tagliamento, di € 160.341,27 alla Società BOZ SEI S.r.l. entro 45 giorni dalla data della presente.
2. Di stabilire che per la gestione dell'impianto di cui al precedente punto 1) la Società BOZ SEI S.r.l., relativamente ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovrà attenersi anche alle modalità gestionali contenute nelle relazioni datate 10/02/2006 e 12/04/2006 di cui all'istruttoria della D.D. 1841 del 28.08.2006 ed inoltre rispettare anche le seguenti prescrizioni:
 - garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro, sottoponendo ad adeguata formazione periodica il personale dipendente, in conformità a quanto stabilito dal Decreto 15 luglio 2003 n. 388;
 - utilizzare un rilevatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, per consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;
 - entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere inviati i dati relativi ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti dall'impianto nell'anno solare precedente, secondo le modalità descritte al cap. 6 del *"Programma attuativo provinciale del Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario"*.
 3. Di stabilire che per la gestione dell'impianto di cui al precedente punto 1) la Società BOZ SEI S.r.l., relativamente ai rifiuti di apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC (CER 16 02 11* e 20 01 23*) dovrà attenersi anche alle modalità gestionali descritte nel progetto di variante non sostanziale approvato con la Deliberazione di G.P. n. 183/2005.
 4. Di stabilire che per la gestione della nuova pressa, dovrà attenersi anche alle modalità gestionali descritte nel progetto di variante non sostanziale approvato con la Deliberazione di G.P. n. 134/2007.
 5. La Società deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D.Lgs. n. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
Deve essere data comunicazione al Comune di San Vito al Tagliamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 ed all'art. 217 del R.D. 27.07.1934 n. 1265, qualora applicabile.
 6. Di stabilire, ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/06 (ex D.P.R. 203/88), per le emissioni in atmosfera dell'impianto di aspirazione dell'aria interna del capannone, il limite per le polveri totali di 10 mg/Nmc e le seguenti prescrizioni:
 - a) la Società dovrà adottare i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti previsti dal D.M. 12 luglio 1990, come modificato dal D.M. 25 agosto 2000 ed integrato, per le rilevazioni in continuo, dal D.M. 21 dicembre 1995, fatte salve eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni che verranno assunte ai sensi dell'art. 3, comma 2., lettera b) del D.P.R. 203/88;
 - b) fermo restando il disposto di cui all'art. 9 del D.P.R. 203/88, la società ad avvenuta messa a regime dell'impianto, dovrà comunque effettuare, almeno annualmente, nelle più gravose condizioni d'esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso;
 - c) qualunque interruzione dell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione o dovuta a guasto accidentale, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, deve essere tempestivamente comunicata agli Enti preposti al controllo, e comporta la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale fino al completo ripristino funzionale dell'impianto di abbattimento.
 1. La validità della presente autorizzazione è stabilita al 06.11.2016, e potrà essere rinnovata su richiesta della Società BOZ SEI S.r.l., da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza. La Società è tenuta a chiedere l'autorizzazione ambientale integrata qualora rientri nella fattispecie prevista dalla norma di riferimento.

2. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione;
3. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.
4. Di stabilire che qualora si intenda sostituire il Responsabile della gestione, il nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione Centrale dell'Ambiente, alla Provincia di Pordenone, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e al Comune di San Vito al Tagliamento.
5. Di stabilire che qualora si intenda apportare modifiche costruttive e o impiantistiche rispetto al progetto approvato, la BOZ SEI S.r.l. deve preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria.
6. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella Deliberazione di G.P. n. 272 del 08.11.2001, nella D.D. n. 1841 del 28.08.2006, e nelle Deliberazioni di G.P. n. 183 del 14.07.2005, n. 292 del 23.11.2006 e n. 134 del 14.06.2007 citate in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.
7. In caso di cessione dell'attività autorizzata la Società BOZ SEI S.r.l. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Ditta BOZ SEI S.r.l., sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.
8. La Ditta BOZ SEI S.r.l. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario.
9. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.
10. Di stabilire che il presente atto verrà inviato alla Società BOZ SEI S.r.l. di San Vito al Tagliamento, al Comune di San Vito al Tagliamento, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA FVG di Pordenone e al Servizio Tutela Inquinamento.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 21/06/2010

IL TECNICO AMBIENTALE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni